

REGOLAMENTO INERENTE IL FONDO SOCIALE COMUNALE
(MM 03-09)

Art. 1 – scopo

Il Fondo sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art. 53 cpv. 2 Legge sull'assistenza sociale).

Art. 2 – beneficiari


L'aiuto può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate o dimoranti (permesso B) da almeno un anno nel Comune al momento della presentazione della domanda. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

Art. 3 – diritto all'aiuto

1. L'aiuto può essere erogato a coloro che, per la circostanza alla base del disagio momentaneo, non possono beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati.
2. Il Comune, richiamati gli articoli 2 e 4 del presente regolamento, eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a) garanzia per la locazione di alloggi;
 - b) spese odontoiatriche;
 - c) spese per servizi funebri e sepoltura;
 - d) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

Art. 4 – casi d'esclusione

1. Sono esclusi dall'aiuto:
 - a) i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali;
 - b) le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni.
2. Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.



Art. 5 – dotazione del Fondo sociale comunale

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

Art. 6 – prestazioni


1. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi.
2. Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 3'000.-- per le persone sole e a CHF 4'000.-- per le unità di riferimento composte da due o più persone.
3. Il Municipio ha facoltà di suddividere il versamento in rate e/o procedere a pagamenti diretti delle spese oggetto della richiesta.

Art. 7 – procedura di richiesta

1. Le richieste vanno presentate al Servizio sociale comunale per il tramite di specifico formulario che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - composizione della famiglia;
 - descrizione della situazione finanziaria;
 - motivazioni della richiesta;
 - aiuto richiesto;
 - l'eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità;
 - la dichiarazione dell'interessato che svincola medici, avvocati, funzionari, ecc. dal segreto medico, professionale e d'ufficio.
2. Il Servizio Sociale:
 - ha ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata;
 - preavvisa la domanda al Municipio.

Art. 8 – obbligo del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio, tramite il servizio sociale comunale, ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.



Art. 9 – restituzione

1. L'aiuto indebitamente percepito deve essere restituito dal beneficiario o dai suoi eredi entro il termine fissato dal Municipio.
2. La restituzione non è di regola richiesta al beneficiario in buona fede.

Art. 10 – sicurezza delle prestazioni

1. L'aiuto erogato in base al presente regolamento non può essere ceduto né costituito in pegno, salvo la compensazione di tributi pubblici.
2. Ogni cessione o costituzione in pegno di essi è nulla.

Art. 11 – rimedi giuridici

1. Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
2. Le decisioni del Municipio sono impugnabili al Consiglio di Stato, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale (LOC).

Art. 12 – entrata in vigore

1. Il presente regolamento diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.
2. Esso annulla e sostituisce il "Regolamento Fondo sociale comunale" precedentemente in vigore, approvato il 19 maggio 2004.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 luglio 2009

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 29 settembre 2009